

Svalutazione, ammortamento e ripristino di valore di un'immobilizzazione: una questione anche di tempi

di Tiziano Sesana (*)

La valutazione dell'esistenza di difficoltà a recuperare il valore netto contabile tramite l'uso di un'immobilizzazione materiale interviene successivamente all'appostazione dell'ammortamento di competenza dell'esercizio. Gli effetti della svalutazione devono infatti influire solo sul valore degli ammortamenti che verranno imputati negli esercizi futuri. Anche l'eventuale successivo ripristino di valore deve intervenire dopo l'imputazione all'esercizio dell'ammortamento di competenza e deve tener conto del minor valore degli ammortamenti calcolati in ragione della svalutazione operata integrando il correlato fondo ammortamento accumulato.

Premessa

La svalutazione delle immobilizzazioni materiali (1), il successivo ammortamento dell'immobilizzazione svalutata, nonché l'eventuale ripristino di valore della stessa qualora siano venute meno le ragioni della precedente svalutazione, dalla lettura della norma di legge e dei Principi contabili, se singolarmente considerate, sono di per sé questioni complesse che necessitano di attenta, oculata e documentata analisi da parte dei redattori del bilancio di esercizio. Se le predette questioni vengono considerate quale processo interconnesso ed interdipendente di valutazione di un'immobilizzazione materiale nel contesto temporale della sua vita utile la complessità aumenta significativamente. In particolare, le difficoltà anche concrete che si incontrano pertengono: il momento in cui rilevare la svalutazione, la determinazione dell'ammortamento da imputare all'esercizio successivo, il momento in cui rilevare l'eventuale ripristino di valore.

Nei paragrafi successivi si cercherà di rappresentare, per ogni singola fattispecie, ma senza perdere di vista la loro correlazione e sequenza temporale, quale sia il comportamento da tenere per adempiere correttamente al dettato normativo di riferimento, tenuto conto di quanto indicato nei Principi contabili nazionali.

La svalutazione di un'immobilizzazione materiale

Secondo il dettato normativo di cui all'art. 2426, comma 1, punto 3), del Codice civile e quanto stabilito dai Principi contabili dell'OIC, in particolare del Doc. n. 16 - Le immobilizzazioni materiali, quando sussistono sintomi che facciano prevedere difficoltà per il recupero del valore netto contabile (dato dalla differenza tra il costo di acquisto (2) dell'immobilizzazione e il fondo ammortamento accu-

Note:

(*) *Culture di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, Università Cattolica - Dottore Commercialista in Milano.*

(1) Quanto verrà esposto nel presente articolo si riferisce per semplicità alle immobilizzazioni materiali, ma lo stesso potrebbe dirsi per le immobilizzazioni immateriali con la precisazione che per queste ultime il ripristino di valore quando sono venute meno le ragioni della precedente svalutazione può essere effettuato limitatamente a quelle immobilizzazioni espressione di beni immateriali giuridicamente tutelati (quali i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili) e, quindi, non per i costi pluriennali (quali i costi di impianto e ampliamento ed i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità) e l'avviamento. In tal senso v. OIC, Principi contabili, Doc. n. 24 - Immobilizzazioni immateriali, par. D.V.

(2) Così come definito e, quindi, determinabile ai sensi dell'art. 2426, comma 1, punto 1 del Codice civile: compresi cioè i costi accessori e tutti quei costi sostenuti per rendere il bene pronto per l'uso.

mulato) tramite l'uso, è necessario accertare se si sia verificata una perdita durevole di valore, che va rilevata tramite una svalutazione.

La decisione della svalutazione, dati i suoi effetti economici e patrimoniali sul bilancio dell'esercizio in corso e su quello degli esercizi successivi, deve essere oculata e documentata, deve cioè risultare da uno studio documentato basato su elementi oggettivi (ad esempio da perizie di esperti, piani futuri di impiego delle immobilizzazioni materiali, ecc.) (3). La svalutazione da imputare all'esercizio deve essere tale che il valore dell'immobilizzazione materiale interessata da iscrivere in bilancio (cioè il costo di acquisto al netto del fondo ammortamento accumulato, dell'ammortamento dell'esercizio e della svalutazione) sia pari al valore recuperabile tramite l'uso e cioè a quel valore che, sulla base degli elementi disponibili, si può ragionevolmente prevedere potrà essere recuperato tramite flussi di ricavi dell'impresa sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, incluso l'ammortamento.

Nel caso in cui l'immobilizzazione sia destinata alla vendita il valore recuperabile tramite l'uso non è più espresso dal flusso dei ricavi che l'impresa si prevede potrà realizzare a ragione della vendita di beni per la produzione dei quali l'immobilizzazione è stata utilizzata e tali da coprire il costo di produzione dei beni stessi (incluso quindi l'ammortamento dell'immobilizzazione utilizzata per produrli), ma dal presunto valore netto (4) che l'impresa si prevede potrà realizzare dalla vendita della stessa sul mercato. In sostanza l'immobilizzazione destinata alla vendita deve essere valutata come se fosse un bene-merce e, quindi, nel rispetto del criterio di valutazione delle rimanenze di cui all'art. 2426, comma 1, punto 9, del Codice civile, ove il valore di costo, da contrapporre per la valutazione a quello di mercato, è individuabile nel costo di acquisto al netto degli ammortamenti accumulati.

Da quanto detto, è possibile evincere che in *primis* si procede all'imputazione dell'ammortamento di competenza secondo la vita utile presunta del bene e solo successivamente si procede all'imputazione all'esercizio dell'eventuale svalutazione. Infatti, è dopo aver imputato all'esercizio l'ammortamento di competenza che si procede, ovviamente qualora vi siano i presupposti e soddisfatte le condizioni indicate dal Principio contabile affinché non si sconfini nell'arbitrarietà, all'imputazione allo stesso esercizio della svalutazione.

La svalutazione è espressione del costo per ammortamento di un'immobilizzazione che negli esercizi successivi si prevede non verrà recuperato attraverso

il flusso dei ricavi di vendita dei beni alla produzione dei quali ha concorso l'utilizzo della stessa immobilizzazione e, quindi, delle perdite (o parte delle perdite; quella parte cioè riferibile al costo pluriennale dell'immobilizzazione in questione che viene rinviato agli esercizi successivi e che agli stessi verrà imputato per quote in funzione dell'utilità ceduta) (5) che si prevede si realizzino dalla futura produzione e vendita dei predetti beni.

Se ciò non fosse e, quindi, se la svalutazione non fosse correlata esclusivamente a perdite future così come qualificate in quanto temporalmente determinata prima dell'appostazione in bilancio dell'ammortamento di competenza, questa assorbirebbe una parte di quest'ultimo (in modo da ottenere sempre lo stesso valore residuo del bene da ammortizzare negli esercizi successivi e che è previsto verrà recuperato attraverso i flussi di ricavi) attribuendo indebitamente una diversa natura ad un componente economico negativo imputato all'esercizio: ad una quota dell'ammortamento verrebbe cioè attribuita la natura di svalutazione da cui, data la diversa appostazione nelle voci del conto economico del bilancio di esercizio dell'ammortamento e della svalutazione (6), discenderebbe un'informazione desumibile dalla lettura dello stesso bilancio significativamente differente e tale da non far comprendere la veritiera e corretta situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

La svalutazione deve, quindi, influire solo sul valore degli ammortamenti che verranno imputati negli

Note:

(3) In tal senso OIC, Principi contabili, Doc. n. 16 - Le immobilizzazioni materiali, par. D.XIII.

(4) Al netto cioè di tutti i costi per smantellamento, ecc., che dovranno essere sostenuti per rendere il bene atto/pronto ad essere venduto.

(5) Quella parte di perdite previste non riferibile/attribuibile al costo capitalizzato in esame, ma ad altri (ad esempio ad altre immobilizzazioni materiali e/o immateriali che contribuiscono alla produzione degli stessi beni in relazione ai quali non si prevede di realizzare ricavi sufficienti per coprire i correlati costi di produzione) ovvero ai costi rinviati da precedenti esercizi (si pensi al valore delle rimanenze che verranno impiegate nel processo produttivo per il quale si prevede di realizzare una perdita) non deve contribuire alla determinazione del valore della svalutazione dello stesso.

(6) La svalutazione delle immobilizzazioni (sia materiali che immateriali; l'esplicitazione della svalutazione delle una rispetto a quella delle altre avviene in nota integrativa) sono iscritte nel Conto Economico del bilancio di esercizio alla voce B.10.c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni, mentre l'ammortamento delle immobilizzazioni, a seconda che pertenga immobilizzazioni immateriali o materiali, è iscritto nel conto Economico alla voce B.10.a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ovvero alla voce B.10.b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

esercizi futuri e non anche su quello per il quale si sta redigendo il bilancio.

L'ammortamento di competenza dell'esercizio successivo alla svalutazione

Premesso che la svalutazione interviene successivamente all'imputazione all'esercizio dell'ammortamento di competenza e che attraverso questa viene imputato allo stesso esercizio il *quantum* di costo (di acquisto) residuo da ammortizzare non recuperabile negli esercizi futuri tramite l'uso, si affronta ora la questione dell'imputazione dell'ammortamento di competenza all'esercizio successivo.

L'ammortamento, come noto, in un sistema contabile a valori storici, è la ripartizione del costo (come definito nel Codice civile) di un'immobilizzazione materiale (o immateriale) tra gli esercizi della sua stimata vita utile. In relazione ad un'immobilizzazione materiale il cui costo di acquisto o, meglio, valore residuo (in quanto in parte già ammortizzata) è stato oggetto di svalutazione, l'ammortamento deve essere calcolato sul costo di acquisto al netto degli ammortamenti imputati negli esercizi precedenti e della svalutazione operata.

In altri termini, l'ammortamento di competenza dell'esercizio successivo alla svalutazione è pari al valore residuo risultante dal bilancio dell'esercizio precedente ripartito tra gli esercizi della vita utile (residua) stimata dell'immobilizzazione materiale cui lo stesso si riferisce. Si badi bene, in base alla vita utile espressa in termini temporali e non percentuali, come d'uso nelle rappresentazioni tabellari esposte (anche in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 2427, comma 1, nn. 1 e 2) nella nota integrativa del bilancio di esercizio. Infatti, ancorché la percentuale possano esprimere correttamente il piano di ammortamento dell'immobilizzazione in relazione alla vita utile della stessa, nel caso di avvenuta svalutazione questa percentuale (originariamente determinata ed immutata la vita utile stimata dopo la svalutazione) non è più adatta a determinare la quota di ammortamento di competenza degli esercizi successivi all'avvenuta svalutazione; ciò a ragione del fatto che la base di calcolo su cui applicarla è cambiata in quanto non è più costituita dal costo di acquisto, ma dal costo di acquisto rettificato in misura pari alla svalutazione.

In relazione ad un'immobilizzazione materiale il cui costo di acquisto è stato oggetto di svalutazione, l'ammortamento deve essere calcolato in base alla vita utile residua e sul costo di acquisto al netto degli ammortamenti imputati negli esercizi precedenti e della svalutazione operata.

Si consideri, ad esempio, che venga acquistato un macchinario per 2000 euro, che la vita utile dello stesso sia stimata pari a cinque anni e che al secondo anno si manifestino i presupposti per effettuare una

svalutazione dello stesso per un valore pari a 300 euro. Nel primo e nel secondo esercizio di utilizzo del bene l'ammortamento di competenza di questi sarà pari al costo di acquisto diviso per i cinque anni di utilità (ipotizzando l'applicazione del metodo a quote costanti) ovvero moltiplicato per il 20%, ove il 20% è l'aliquota di ammortamento applicabile in relazione ad una vita utile stima del bene di 5 anni. L'ammortamento di competenza di ciascuno dei primi due esercizi di utilizzo del bene è, quindi, pari a 400. Nel secondo esercizio, effettuata la svalutazione di 300, è possibile determi-

nare in 900 il valore residuo da ammortizzare nei tre esercizi successivi per i quali si è (a suo tempo) stimato venga utilizzato il bene. Nel terzo esercizio l'ammortamento di competenza è pari al valore residuo da ammortizzare risultante dal bilancio dell'esercizio precedente (cioè 900) diviso i tre anni di vita utile residua stimata (da cui risulta un ammortamento pari a 300) e non al costo di acquisto svalutato (cioè 1700) moltiplicato per l'aliquota di ammortamento del 20% originariamente determinata (da cui risulterebbe, invece, un ammortamento - superiore al dovuto - pari a 340). L'aliquota di ammortamento corretta è, infatti, pari a circa il 17,65% e frutto del rapporto tra l'ammortamento determinato ripartendo per la vita utile residua stimata il valore residuo da ammortizzare (cioè 300) e il costo di acquisto rettificato in misura pari alla svalutazione (cioè 1700).

Da quanto detto consegue che nell'esercizio successivo alla svalutazione l'ammortamento di competenza deve essere determinato in base alla vita utile residua stimata del bene cui lo stesso si riferisce e che solo successivamente, in base al valore dell'ammortamento così determinato, è possibile individuare la percentuale espressione dell'aliquota di ammortamento applicabile al costo di acquisto svalutato da indicare nelle rappresentazioni tabellari della nota integrativa.

Il ripristino di valore di un'immobilizzazione precedentemente svalutata

Il ripristino di valore di un'immobilizzazione mate-

riale precedentemente svalutata è disciplinato specificamente dall'art. 2426, comma 1, punto 3 del Codice civile ove è statuito che qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi (7) della rettifica effettuata questa non può essere mantenuta.

Ad una prima lettura del dettato normativo sembrerebbe si debba semplicemente ripristinare il valore originario (cioè il costo di acquisto), ma un siffatto comportamento trascurerebbe di considerare che per il periodo in cui il bene risultava svalutato l'ammortamento è stato determinato tenuto conto del costo di acquisto così come rettificato dalla svalutazione; il semplice ripristino del valore originario comporterebbe l'imputazione agli esercizi futuri di un ammortamento superiore al dovuto ovvero a quello che si sarebbe imputato se non fosse stata effettuata la svalutazione e pari ai minori ammortamenti determinati a

ragione della svalutazione operata. Con riferimento all'esemplificazione di cui sopra, in ipotesi di ripristino di valore al quarto anno (su cinque) di utilizzo del bene, se si ripristinasse *tuot court* il valore originario (cioè 2000 euro, a fronte del quale risultano accumulati ammortamenti per 1400 euro) si imputerebbe all'ultimo esercizio (il quinto) un ammortamento pari a 600 euro in luogo di 400 euro e, quindi, superiore al dovuto di 200 euro, pari questo valore esattamente al minor ammortamento imputato nei due esercizi (il terzo e il quarto) in cui il costo originario risultava svalutato (in questi è stato, infatti, a ragione della svalutazione, imputato un ammortamento di 300 euro invece che di 400 euro).

Il ripristino di valore, pertanto, deve essere effettuato tenuto conto degli ammortamenti non calcolati a ragione della svalutazione operata; in concreto, non si deve solo ripristinare il valore originario dell'immobilizzazione, ma anche integrare il correlato fondo ammortamento in misura pari agli ammortamenti non calcolati per effetto della rettifica effettuata. In questo modo il valore residuo risultante dal ripristino di valore che costituirà oggetto di ammortamento negli esercizi successivi, imm modificata la vita utile del bene originariamente stimata, sarà esattamente espressione del venir meno delle ragioni della precedente svalutazione e, quindi, pari al valore residuo che si avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione. Con riferimento all'esemplificazione di cui sopra, sempre in ipotesi di ripri-

stino di valore al quarto anno di utilizzo del bene, il componente economico positivo (8) espressione del ripristino di valore del costo originario tenuto conto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione sarebbe pari a 100 euro (dato dalla differenza tra la svalutazione venuta

meno di 300 euro e gli ulteriori ammortamenti non calcolati a ragione della stessa di 200 euro).

In conclusione, gli effetti della svalutazione operata devono rimanere confinati, attraverso l'imputazione di minori ammortamenti (nel caso di specie 200 euro), agli esercizi in cui ne sono sussistiti i motivi; per tale ragione, venuti meno i motivi è necessario ripristinare il valore originario (cioè il costo di acquisto) ed integrare il correlato fondo ammortamento. Conseguentemente, il valore netto di ripristino è pari al valore della svalutazione venuta meno riferibile agli eser-

cizi successi (nel caso di specie 100 euro) e cioè al minor valore degli ammortamenti che avrei imputato negli esercizi futuri se non fosse venuta meno la ragione della svalutazione operata (e che ha portato alla loro stessa determinazione in misura minore).

Quanto esposto, per essere compreso appieno, anche nei suoi effetti, necessita della specificazione del momento in cui interviene il ripristino di valore e cioè se prima o dopo aver determinato/imputato all'esercizio l'ammortamento di competenza. Infatti, a seconda che venga prima imputato l'ammortamento di competenza e poi ripristinato il valore ori-

Note:

(7) Questi possono venire meno anche in parte; conseguentemente, il ripristino di valore non sarà totale, ma determinato in funzione della valorizzazione della parte dei motivi che sono venuti meno. In questa sede, per semplicità, si tratta solo dell'ipotesi in cui i motivi della precedente svalutazione siano venuti meno totalmente. In proposito preme precisare, richiamando quanto indicato nei Principi contabili nazionali, che una tale situazione non potrà che accadere molto raramente perché una perdita di valore duratura (con la conseguente svalutazione) deve derivare da fatti gravi da valutarsi, come detto, con molta accuratezza: se così non fosse si trasformerebbe la norma di legge sulle svalutazioni in un comodo strumento per attuare politiche di bilancio.

(8) Da classificare, con segno negativo, nel conto economico del bilancio di esercizio alla voce B.10.c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni (v. OIC, Principi contabili, Doc. n. 16 - Le immobilizzazioni materiali, par D.XIII., ove chiaramente si afferma che il «ripristino di valore va iscritto nel conto economico specularmente rispetto all'operazione che lo aveva generato»).

Il ripristino di valore deve intervenire successivamente all'imputazione all'esercizio dell'ammortamento di competenza a ragione del fatto che quest'ultimo deve essere determinato sul valore residuo del bene come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente.

ginario del bene (ed integrato il correlato fondo ammortamento), variano il valore dell'ammortamento di competenza ed il componente economico positivo espressione del ripristino di valore del costo originario tenuto conto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione. Il ripristino di valore deve intervenire successivamente all'imputazione all'esercizio dell'ammortamento di competenza a ragione del fatto che quest'ultimo deve essere determinato sul valore residuo del bene come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente e non, come invece avverrebbe se venisse imputato successivamente, sul valore residuo del bene come risultante dal ripristino del valore originario (e dall'integrazione del correlato fondo ammortamento).

Il venir meno delle ragioni che in precedenza hanno giustificato la svalutazione è espressione della recuperabilità futura del costo per ammortamento di un'immobilizzazione che in precedenza non si era previsto potesse realizzarsi e, quindi, pertiene gli esercizi successivi a quello in chiusura; l'ammortamento di competenza dell'esercizio in chiusura è, infatti, espressione del piano (di ammortamento) predisposto nell'esercizio precedente quanto a utilità e recuperabilità dei costi attraverso il flusso dei ricavi che si sono realizzati nel corso dell'esercizio in chiusura. Ogni successiva (annuale) rivisitazione del predetto piano pertiene gli esercizi futuri a quello in cui viene rivisitato ed i relativi effetti si riverseranno solo su questi (esercizi futuri), come peraltro si è visto con riferimento all'imputazione della svalutazione (successiva, appunto, a quella dell'ammortamento).

Con riferimento all'esemplificazione, ferma restando la vita utile stimata del bene pari a 5 anni, nel caso in cui (correttamente) il ripristino di valore intervenisse successivamente all'imputazione all'esercizio dell'ammortamento di competenza quest'ultimo (cioè l'ammortamento) sarebbe pari a 300 euro, il componente economico positivo espressione del predetto ripristino pari a 100 euro ed il valore residuo del bene pari a 400 euro (valore questo espressione dell'ammortamento di competenza dell'esercizio successivo e pari a quello che si sarebbe imputato anche in assenza della svalutazione). Se, invece, il ripristino di valore intervenisse prima dell'imputazione all'esercizio dell'ammortamento di competenza il componente economico positivo espressione del predetto ripristino sarebbe pari a 200 euro, l'ammortamento di competenza pari a 400 euro ed il valore residuo del bene pari (anche in questo caso) a 400 euro. Da ciò si evince chiaramente che l'effetto patrimoniale è lo stesso sia nel primo caso (quello

corretto) che nel secondo, dato che il valore residuo del bene è sempre pari a 400 euro (cioè all'ultima quota di ammortamento di competenza dell'esercizio successivo e pari a quella che si sarebbe imputata anche in assenza della svalutazione); ma le singole componenti economiche movimentate, dall'uno all'altro caso, presentano un ingiustificato incremento (il componente economico positivo espressione del valore effettivo di ripristino nel primo caso è pari a 100 euro e nel secondo a 200; l'ammortamento di competenza nel primo caso è pari a 300 e nel secondo a 400 euro) che, tuttavia, ma non per questo non esente da censura, anzi è proprio a ragione di questo ingiustificato incremento che la censura è fondata, si compensa non presentando così alcun effetto sul risultato economico dell'esercizio.

Conclusioni

La valutazione dell'esistenza di difficoltà a recuperare il valore netto contabile tramite l'uso di un'immobilizzazione materiale, temporalmente, interviene successivamente all'appostazione dell'ammortamento di competenza dell'esercizio altrimenti la (necessaria) svalutazione risulterebbe sovrastimata in misura pari al minor ammortamento imputato all'esercizio influenzando così non solo gli esercizi futuri, ma anche quello in chiusura. Pur privo di effetto economico (l'incremento del valore della svalutazione si compensa, infatti, con il decremento del valore dell'ammortamento) un siffatto comportamento non può che ritenersi censurabile in quanto contrario al dettato normativo specifico di cui all'art. 2426, comma 1, punto 3), del Codice civile, nonché alla clausola generale di cui all'art. 2423 del Codice civile.

L'ammortamento di competenza degli esercizi successivi alla svalutazione (in particolare quello dell'esercizio successivo) è determinabile in base alla vita utile residua del bene e non in base all'aliquota di ammortamento originariamente determinata in quanto diverso è il valore su cui applicarla (non è più il costo di acquisto, ma il costo di acquisto così come rettificato dalla svalutazione operata); l'aliquota di ammortamento, infatti, pur imm modificata la vita utile del bene, va rideterminata in funzione del costo su cui applicarla, che dopo la svalutazione operata risulta inferiore in misura pari alla stessa.

L'eventuale successivo ripristino di valore deve intervenire successivamente all'imputazione all'esercizio dell'ammortamento di competenza e deve tener conto del minor valore degli ammortamenti calcolati a ragione della svalutazione operata integrando il correlato fondo ammortamento accumulato.